



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2014
(OR. en)**

**7584/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0079 (NLE)**

PECHE 135

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 10 marzo 2014 |
| Destinatario: | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2014) 139 final - Annexe 1 |
| Oggetto: | ALLEGATI Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 139 final - Annexe 1.

All.: COM(2014) 139 final - Annexe 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 139 final

ANNEX 1

ALLEGATI

**Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione
nella commissione mista**

ALLEGATI

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1. La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica delle Seychelles nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche dell'accordo riguardo agli aspetti seguenti:
 - (a) revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 9 dell'accordo;
 - (b) revisione delle norme tecniche in materia di VMS in conformità all'appendice 6, punto 10, dell'allegato dell'accordo e di analoghe disposizioni tecniche in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.
2. Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo, l'Unione:
 - (a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca;
 - (b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - (c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
3. Quando in sede di commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica l'accordo in conformità al punto 1, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e approvazione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione della presente decisione.